



COMUNE DI CARPEGNA
Provincia di Pesaro e Urbino

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011. Dal 2016 per tutti gli enti al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le Entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020/2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La legge di bilancio 2020 ha disposto l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 della legge di bilancio 2020, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI. Il comma 779, in deroga alla regola di carattere generale in base alla quale le aliquote ed i regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1^o gennaio dell'esercizio, a condizione che siano approvati entro il termine fissato da leggi statali per l'approvazione del bilancio, dispone che per l'anno 2020, i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, con effetto dal 1^o gennaio 2020. Il comma 757 dispone che, in ogni caso, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con un Decreto del MEF, da adottare entro il 29 giugno 2020, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera e prevede che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre i suoi effetti. Considerato che alla data odierna il decreto di cui sopra non è ancora stato emanato, al fine di fornire una corretta attendibilità alle previsioni di entrata della nuova IMU, in assenza di un provvedimento che ne fissi la misura, per l'anno 2020, sono state individuate - tra quelle proposte dal comma 748 al comma 755 dalla legge n. 160/2019 - delle aliquote IMU che garantiscono almeno l'invarianza del gettito rispetto allo scorso anno. A seguito dell'emanazione del suddetto decreto, con successivo provvedimento del Consiglio Comunale, saranno approvate le aliquote IMU 2020 che garantiranno il gettito iscritto nel bilancio di previsione.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Articolo 1, commi 739-783 della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019.		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 440.819,20		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 447.738,99		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 446.500,00	€ 446.500,00	€ 446.500,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Trattasi di tributo nuovo, disciplinato, come anticipato, dai commi da 739 a 783 della legge di bilancio 2020, per cui il gettito, ipotizzato invariato rispetto alla somma IMU+TASI dello scorso anno, tiene conto di quanto previsto nei suddetti commi.		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Anche per quanto riguarda la TARI, le novità per il 2020 sono molteplici, caratterizzate, alla data di predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022, da grande incertezza. Premesso che l'art. 1 c. 1 della Legge 481/95 prima prevede che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo Allegato 24) 4 un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)" e che l'art. 1, c. 527 della Legge 205/2017 poi, attribuisce direttamente all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la potestà normativa in tema rifiuti demandandole letteralmente la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti" (lettera f), "approvazione delle tariffe definitive dall'EGATO" (lettera h), "definizione dei livelli di qualità dei servizi" (lettera b), "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" (lettera c), ARERA ha emanato il 31.10.2019 due importanti provvedimenti in tema di TARI:

- Deliberazione n. 443 in tema di costi e nuovo metodo tariffario (MTR), dal 1^o gennaio 2020;
- Deliberazione n. 444 in tema di informazioni da pubblicare sui siti internet e sugli avvisi di pagamento dal 01.04.2020. In particolare, la Deliberazione n. 443/19 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021,

adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1^o gennaio 2020. In particolare, l'art. 6 prevede il seguente nuovo percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

La deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà. Tuttavia, l'art. 57/bis del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019), fissa al 30 aprile 2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione del PEF rifiuti e delle relative tariffe. Sinteticamente, il PEF 2020 non sarà un preventivo calcolato sui servizi dell'anno 2020, ma un consuntivo dell'anno 2018 ricalcolato in base ad una serie di parametri. Ai sensi di legge, in costanza di tributo, trovano applicazione le tariffe precedenti, ragion per cui la previsione di entrata trova sostegno nella deliberazione consiliare allegata al bilancio di previsione 2019. Nonostante sia ad oggi difficile determinare il costo del servizio rifiuti per il 2020, partendo dai costi da consuntivo 2018 e tenendo conto di alcune informazioni, è stata fatta una previsione per il bilancio 2020/2022, cui è stata data integrale copertura, in attesa dell'approvazione del PEF, a seguito del quale si apporteranno le eventuali variazioni al bilancio.

Principali norme di riferimento	Articolo 1, commi 639-731, Legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 315.000,00		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 315.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	<i>Rispetto del 100% del costo del servizio.</i>		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 139.848,74		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 148.927,31		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Per il triennio 2020/2022 non sono previsti aumenti delle aliquote.</i>		

Le previsioni di entrata per quanto riguarda la TOSAP, l'imposta comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle pubbliche affissioni sono state fatte sulla base del gettito dell'ultimo esercizio disponibile, ma solo per l'anno 2020, poiché, la legge di bilancio 2020, articolo 1, commi da 816 a 847, ha previsto, a decorrere dal 1[^] gennaio 2021, l'istituzione di un "Canone Unico OSP-Pubblicità- Pubbliche affissioni" e del "Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate a mercati e prelievo rifiuti su concessioni temporanee".

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del Decreto Legislativo n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 12.332,00		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 13.098,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 12.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	<i>L'Amministrazione ha ritenuto, per l'anno 2020, di non procedere a variazioni di tariffe rispetto a quelle stabilite per l'anno 2019.</i>		

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

Principali norme di riferimento	Capo I del Decreto Legislativo n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 9.510,85		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 7.909,65		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	<i>L'Amministrazione ha ritenuto, per l'anno 2020, di non procedere a variazioni di tariffe rispetto a quelle stabilite per l'anno 2019.</i>		

CANONE OSP – PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

A decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato “canone”, è istituito dai Comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.lgs. 285/212, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Sempre a decorrere dal 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l’occupazione delle aree o degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Questo canone sostituirà la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti. Le previsioni di entrata del nuovo prelievo sono state fatte ad invarianza di gettito complessivo dei tributi/canoni che andrà a sostituire.

CANONE UNICO OSP - PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Principali norme di riferimento	Articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019.		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 0,00		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 0,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 0,00	€ 11.300,00	€ 11.300,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	<i>Al momento nessuna disciplina né regolamentare né tariffaria</i>		

CANONE DI CONCESSIONE SU AREE MERCATALI E PRELIEVO RIFIUTI SU CONCESSIONI TEMPORANEE

Principali norme di riferimento	Articolo 1, commi da 837 a 846 della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019.		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 0,00		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 0,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	<i>Al momento nessuna disciplina né regolamentare né tariffaria</i>		

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Tributo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
I.M.U.	€ 45.000,00	€ 49.000,00	€ 50.000,00
TASI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
TARI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00

Il problema che accumuna la maggior parte dei Comuni è la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali. Per cercare di migliorare questo indicatore, il Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto Legge n. 34/2019, ha predisposto nel mese di novembre 2019 un Regolamento che subordina *il rilascio di licenze, autorizzazioni – concessioni - permessi di costruire e dei relativi rinnovi - la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o*

condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, alla regolarità della posizione tributaria del richiedente al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio e rispettare l'autonomia delle entrate proprie su cui si basa la finanza locale. Al momento non si è ritenuto opportuno presentarlo al Consiglio Comunale per la sua approvazione.

Anche la legge di bilancio n. 160/2019 è intervenuta in tal senso, modificando dal comma 784 al comma 815, il procedimento della riscossione, in particolare, introducendo il cosiddetto "avviso di accertamento esecutivo", il quale ingloba l'ingiunzione fiscale e diventa esecutivo decorso il termine per la presentazione del ricorso.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC)

La disciplina dell'alimentazione e del riparto del fondo di solidarietà comunale è stata ridefinita dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 448-451 della L. 232/2016), sulla quale sono successivamente intervenuti il D.L. 50/2017 (art. 14), che ha integrato la normativa relativamente alla disciplina del FSC relativo agli anni 2018 e seguenti, la legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 884-885 della L. 205/2017), la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 921 della L. 145/2018), il Decreto Fiscale (art. 57, c. 1 del DL. 124/2019) e la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 848 a 851 della L. 160/2019).

Il Fondo di solidarietà comunale 2020, pari ad € 160.951,16, è stato determinato sulla base dei dati divulgati sul sito del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la finanza locale.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, per l'anno 2020, sono state confermate le tariffe e contribuzioni in vigore nell'anno 2019, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 11.03.2019.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 16.03.2020 è stata determinata la percentuale di copertura dei costi che è pari al 52,52.

TRASPORTO SCOLASTICO

Il Comune organizza, con proprio personale e dotazioni strumentali, il servizio di trasporto scolastico che collega tutte le aree residenziali e periferiche del territorio alle scuole dell'obbligo. Con particolare riferimento alla natura del servizio, la giurisprudenza contabile, anche di recente, ha escluso il trasporto scolastico dal novero dei servizi a domanda individuale, ma tra i servizi pubblici essenziali a garanzia del primario diritto allo studio, cui "*Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza*". Pertanto, questo Ente ha deciso di assicurare il servizio applicando tariffe alla presente deliberazione che non coprono integralmente il costo del servizio. I proventi sono stati quantificati sulla base del numero medio delle richieste annuali.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 16.03.2020 si è provveduto ad approvare le relative tariffe che assicurano una percentuale di copertura pari al 13,43.

1.2. Le Spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari Responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'Amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a F.C.D.E., secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

Il comma 80 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il FCDE accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

La legge n. 160/2019, ai commi 79 e 80, introduce la possibilità di ridurre il FCDE per gli anni 2020 e 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio di previsione (invece del 95% del 2020 e del 100% del 2021) mediante variazioni da adottare nel corso del 2020 e 2021, rispettivamente ai bilanci 2020/2022 e 2021/2023, a condizione che negli esercizi precedenti (rispettivamente il 2019 e 2020):

- il debito commerciale residuo al 31/12 si sia ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente (ovvero che sia non superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel corso del medesimo esercizio);
- gli enti presentino un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002.

La norma sembra ammettere la possibilità di operare la riduzione del fondo solo in variazione e nel corso dell'anno, sia perché è necessario disporre dei dati definitivi dell'anno 2019 per verificare il rispetto delle condizioni di legge, sia perché nella norma della legge di bilancio 2020 si fa riferimento all'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il FCDE.

Il principio contabile all. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella:

ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO		
2020	2021	2022
95%	100%	100%

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Piano dei conti	DESCRIZIONE
1.01.01.61.001	Tassa sui rifiuti (TARI)
3.02.02.01.001	Sanzioni per violazione codice della strada

Il calcolo del fondo crediti, essendo decorsi 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, è stato determinato sulla base della media semplice (media fra il rapporto degli incassi in conto competenza e gli accertamenti dell'ultimo quinquennio).

La percentuale applicata all'importo degli stanziamenti è pari al completamento a 100 della media di cui sopra.

Di seguito si riporta il calcolo del fondo:

Cap.90 Art.0	Cap.90 Art.6
T.A.R.I. Titolo: 1 Tipologia: 101 Piano dei conti: E.1.01.01.51.001 Primo anno armonizzato: 2015 Calcolo incassi anni non armonizzati: Metodo Ordinario Calcolo Media e complemento: Per capitolo	T.A.R.I. Titolo: 1 Tipologia: 101 Piano dei conti: E.1.01.01.61.001 Primo anno armonizzato: 2015 Calcolo incassi anni non armonizzati: Metodo Ordinario Calcolo Media e complemento: Per capitolo

Anno	Incassato (I)	Accertato (A)	Rapporto % (I/A)
Anno 2015	€ 263.180,68	€ 310.000,00	€ 84,90
Anno 2016	€ 271.186,50	€ 314.855,00	€ 86,13
Anno 2017	€ 258.818,24	€ 314.138,00	€ 82,39
Anno 2018	€ 251.280,76	€ 315.000,00	€ 79,77
Anno 2019	€ 276.696,89	€ 315.000,00	€ 87,84

Previsione 2020			€ 315.000,00
Previsione 2021			€ 315.000,00
Previsione 2022			€ 315.000,00

Abbattimento 2020			95,00
Abbattimento 2021			100,00
Abbattimento 2022			100,00

Media Semplice

Media			83,81
Complemento a 100 media			16,19

Accantonamento minimo 2020			€ 48.448,58
Accantonamento minimo 2021			€ 50.998,50
Accantonamento minimo 2022			€ 50.998,50

Accantonamento effettivo 2020			€ 48.448,58
Accantonamento effettivo 2021			€ 50.998,50
Accantonamento effettivo 2022			€ 50.998,50

Cap.310 Art.2

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE COICE DELLA STRADA

Titolo: 3

Tipologia: 200

Piano dei conti: E.3.02.02.01.004

Primo anno armonizzato: 2015

Calcolo incassi anni non armonizzati: Metodo Ordinario

Calcolo Media e complemento: Per capitolo

Anno	Incassato (I)	Accertato (A)	Rapporto % (I/A)
Anno 2015	€ 0,00	€ 0,00	
Anno 2016	€ 0,00	€ 0,00	
Anno 2017	€ 0,00	€ 0,00	
Anno 2018	€ 0,00	€ 0,00	
Anno 2019	€ 0,00	€ 1.147,55	€ 0,00

Previsione 2020			€ 1.617,00
Previsione 2021			€ 1.617,00
Previsione 2022			€ 1.617,00

Abbattimento 2020			95,00
Abbattimento 2021			100,00
Abbattimento 2022			100,00

Media Semplice

Media			0,00
Complemento a 100 media			100,00

Accantonamento minimo 2020			€ 1.536,15
Accantonamento minimo 2021			€ 1.617,00
Accantonamento minimo 2022			€ 1.617,00

Accantonamento effettivo 2020			€ 1.536,15
Accantonamento effettivo 2021			€ 1.617,00
Accantonamento effettivo 2022			€ 1.617,00

Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio). Avendo previsto nel Bilancio finanziario il ricorso all'anticipazione di tesoreria è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Anno 2020 € 9.000,00 (Spese correnti € 1.349.925,17) – 0,67%

Anno 2021 € 9.000,00 (Spese correnti € 1.314.299,58) – 0,68%

Anno 2022 € 9.000,00 (Spese correnti € 1.307.806,68) – 0,69%

Per l'anno 2020 è stato inoltre stanziato un **Fondo di riserva di cassa** dell'importo di € 40.000,00, pari allo 0,58% (min 0,2%) delle spese finali di cassa di € 6.866.185,58 previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Altri Accantonamenti

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti**:

DESCRIZIONE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Indennità di fine mandato del Sindaco compreso I.R.A.P.	€ 1.412,09	€ 1.412,09	€ 1.412,09

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo.

Anno 2020:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali e referendarie	€ 21.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie	€ 21.000,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	€ 59.000,00		
Sponsorizzazioni	€ 20.801,00		
		Acquisto attrezzature informatiche	€ 1.000,00
Contributo Ministero per ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico scuola primaria	€ 135.028,16	Lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico scuola primaria	€ 135.028,16
Contributo regionale per eccezionali eventi atmosferici	€ 25.000,00	Manutenzione straordinaria strade danneggiate da eccezionali eventi meteorologici	€ 25.000,00
Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	€ 10.000,00	Manutenzione straordinaria di strade	€ 10.000,00
Fondi FEASR	€ 64.000,00	Recupero e riqualificazione giardino Mezzanotte	€ 64.000,00
Contributi da Ministero	€ 50.000,00	Messa in sicurezza di infrastrutture pubbliche -	€ 50.000,00

		manutenzione straordinaria viabilità' (abbattimento barriere architettoniche)	
Contributi da Regione	€ 1.022,28	Trasferimento in conto capitale a privati abbattimento barriere architettoniche	€ 1.022,28
		Manutenzione straordinaria cimitero del capoluogo	€ 2.501,00
TOTALE ENTRATE	€ 385.851,44	TOTALE SPESE	€ 309.551,44

Anno 2021:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	€ 21.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie	€ 21.000,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	€ 63.000,00		
Sponsorizzazioni	€ 18.300,00		
Contributo regionale per eccezionali eventi atmosferici	€ 25.000,00	Manutenzione straordinaria strade danneggiate da eccezionali eventi meteorologici	€ 25.000,00
Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	€ 10.000,00	Manutenzione straordinaria di strade	€ 10.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 137.300,00	TOTALE SPESE	€ 56.000,00

Anno 2022:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	€ 21.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie	€ 21.000,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	€ 74.000,00		
Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	€ 10.000,00	Manutenzione straordinaria di strade	€ 10.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 105.000,00	TOTALE SPESE	€ 31.000,00

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi.

Il risultato di amministrazione finale presunto al 31.12.2019 quantificato in - € 110.732,54 , tenuto conto che alla data dell'approvazione dello schema di bilancio non è stato ancora approvato, è così articolato:

- +€ 7.591,15 risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019
- - € 74.500,00 accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019
- - € 823,69 accantonamento indennità fine mandato del Sindaco
- - € 43.300,00 fondo vincolato derivante da trasferimenti

3. Fondo Pluriennale Vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio della competenza potenziata, con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

La costituzione del Fondo consente di evitare, sul nascere, la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio 2020/2022 non sono presenti FPV di entrata e di spesa.

Successivamente alcune poste di spesa potranno essere riscritte nell'esercizio finanziario 2020 con variazione, in seguito alla revisione ordinaria dei residui, operazione collegata all'approvazione del rendiconto 2019 e rifinanziate su tale annualità da FPV di entrata, in corrispondenza del FPV di spesa che, in tale occasione, venisse a formarsi sul 2019.

4. **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nel triennio 2020/2022 sono previsti investimenti, così suddivisi:

Tipologia	2020	2021	2022	Fonte di Finanziamento
Lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico scuola primaria	€ 135.028,16			Trasferimento Ministero Interno
Messa in sicurezza di infrastrutture pubbliche - manutenzione straordinaria viabilità (abbattimento barriere architettoniche)	€ 50.000,00			Trasferimento Ministero Interno
Manutenzione straordinaria strade danneggiate da eccezionali eventi meteorologici	€ 25.000,00	€ 25.000,00		Trasferimento Regione
Recupero e riqualificazione giardino Mezzanotte	€ 64.000,00			Fondi FEASR
Manutenzione straordinaria di strade	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
Manutenzione straordinaria cimitero del capoluogo	€ 2.501,00			Trasferimento di privati

5. **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. **Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;**

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. **Elenco dei propri enti ed organismi strumentali**

Secondo il principio gli **enti strumentali partecipati** sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

I dati ed i bilanci delle sotto elencate società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet: <http://www.comune.carpegna.pu.it/> - *Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società Partecipate.*

Di seguito si indicano gli organismi strumentali Comune di CARPEGNA, così come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011 con indicata la relativa quota di partecipazione:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Società Intercomunale Servizi S.p.A. - in liquidazione	0,10%
Marche Multiservizi S.p.A.	0,00049%
Amir S.p.A.	0,00083%

8. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Per quanto riguarda la congruità delle previsioni di entrata si rimanda alla nota di aggiornamento al D.U.P. 2020/2022.

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati, per quanto riguarda l'entrata, in relazione all'effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio mentre per quanto riguarda la spesa, in relazione ai debiti maturati ed alle scadenze contrattuali riducendo al massimo ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Rispetto del limite delle spese di personale

Sono osservati i limiti delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 come evidenziato nella nota di aggiornamento al D.U.P. 2020/2022.

Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice stradale.

Il Comune di Carpegna, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2019, ha approvato una convenzione per la gestione associata della funzione di polizia locale tra i Comuni di Carpegna e Macerata Feltria (ente capofila). Nel Bilancio finanziario 2020/2022 sono state previsti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del Decreto Legislativo n. 285/2012 per un importo di € 3.234,00 (Capitolo 310/2 Entrata) che ci verranno trasferite dal Comune di Macerata Feltria ai sensi dell'articolo 14. Comma 2, della Convenzione.

La destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada ex art. 208 del D.Lgs. 285/2012 è quantificata sottraendo dalle entrate per sanzioni di € 3.234,00, previste ai sensi del punto 3.3 dell'Allegato 2 del D.P.C.M. 28/12/2011, il relativo Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 1.536,15. Pertanto il totale dei proventi da ripartire ammonta ad Euro 848,92 (50% di € 1.697,85).

La destinazione dei proventi è stata prevista nei capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di seguito indicati:

- Cap. 8122/61 - € 1.000,00 "Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e messa a norma della segnaletica delle strade di proprietà del Comune" - Articolo 208, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo n. 285/1992;
- Cap. 1812/53 - € 500,00 "Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale e dei servizi notturni" - Articolo 208, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 285/1992;
- Cap. 8137/246 - € 1.000,00 "Sistemazione del manto stradale" - Articolo 208, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo n. 285/1992.